

# Indice

1. Modalità di elezione del Direttore .....	1
2. Modalità di elezione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio accademico. ....	4
3. Modalità di elezione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di amministrazione. ....	5
4. Modalità di elezione della Consulta degli studenti.....	6
5. Modalità di convocazione del Collegio dei professori.....	8
6. Strutture didattiche.....	9

## 1. Modalità di elezione del Direttore

### 1.1 Indizione delle elezioni

Le elezioni sono indette almeno tre mesi prima della scadenza del mandato del Direttore. In caso di cessazione anticipata della carica di Direttore, l'indizione si effettua entro il sessantesimo giorno dalla cessazione.

Il Direttore calendarizza i Collegi dei Professori in base alle scadenze previste, in tempo utile per indire le elezioni.

Il Collegio dei Professori elegge il Comitato dei Garanti, con composizione e funzioni stabilite dall'art.4 dello Statuto.

Il Comitato dei Garanti elegge al suo interno un Presidente, che emana il provvedimento di indizione delle elezioni. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto, sul sito del Conservatorio e con invio al Ministero nonché a tutti i conservatori della Repubblica.

Il provvedimento riporta le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni, fissa le date per la presentazione delle candidature e per tutte le operazioni relative alle elezioni, in base ai termini qui stabiliti.

### 1.2 Commissione Elettorale e Seggio elettorale

Alle operazioni elettorali sovrintende il Comitato dei Garanti che, ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 dello Statuto, funge anche da Commissione Elettorale. Il Comitato garantisce la regolarità delle elezioni ed ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:

- Acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco degli elettori;
- Verifica delle candidature presentate e decisioni circa l'ammissibilità delle stesse;
- Esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di candidature;
- Distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- Nomina del Presidente di Seggio e degli scrutatori;
- Organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- Compilazione dei verbali;
- Esame degli eventuali ricorsi e proclamazione dell'eletto.

*Il Seggio è composto da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra i Professori di prima fascia e di seconda fascia, nominati dal Presidente del Comitato dei Garanti non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni.*

I componenti del Comitato dei Garanti e del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Direttore.

### 1.3 Elettorato Attivo

L'elettorato attivo è costituito da tutti i docenti in servizio presso l'Istituzione con incarico a tempo indeterminato, nonché dai supplenti annuali su posti in organico disponibili e/o vacanti, *compresi i docenti utilizzati che non abbiano concorso all'elezione del Direttore attualmente in carica presso il Conservatorio di loro titolarità, come attestato da idonea autocertificazione.* L'ufficio competente del Conservatorio pubblica all'albo l'elenco dell'elettorato attivo almeno un mese prima delle elezioni. Eventuali omissioni o indebite

inclusioni che risultino nell'elenco sopracitato possono essere segnalate al Presidente del Comitato dei Garanti fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Presidente provvede, consultando, ove occorra, l'intero Comitato, all'eventuale modifica e/o integrazione dell'elenco.

#### **1.4 Elettorato passivo**

L'elettorato passivo è costituito da tutti i Professori di prima fascia con contratto a tempo indeterminato anche di altre istituzioni i quali:

- abbiano maturato un'anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni alla data di scadenza di presentazione delle candidature;
- non abbiano riportato nella funzione medesima sanzioni disciplinari superiori alla censura per le quali non siano stati già riabilitati;
- non abbiano riportato condanna penale ancorché in relazione alla medesima siano intervenuti amnistia, indulto o sospensione della pena, e non risultino rinviati a giudizio dal giudice delle indagini preliminari;
- siano in possesso di una pregressa esperienza professionale e di direzione, acquisite anche in ambiti multidisciplinari ed internazionali. Il possesso dei titoli costituenti i requisiti di ammissibilità delle candidature è attestato dai candidati ed è soggetto a verifica da parte del Comitato dei Garanti.

Le dichiarazioni di candidatura devono essere corredate da curriculum artistico/professionale, attestazione di anzianità di servizio e programma del candidato. Possono essere fatte pervenire a mano al Conservatorio ovvero a mezzo posta. La documentazione consegnata a mano deve essere depositata presso l'Ufficio Protocollo, che rilascia immediata ricevuta. Le dichiarazioni trasmesse a mezzo posta devono essere inviate mediante raccomandata a/r e confermate entro i termini a mezzo fax, ovvero e-mail, ai recapiti indicati nel provvedimento di indizione.

Il provvedimento di indizione fissa i termini per le seguenti operazioni:

- presentazione delle dichiarazioni di candidatura: non meno di 40 giorni a disposizione dei candidati
- pubblicazione dell'elenco provvisorio delle candidature ammesse e i relativi programmi
- presentazione dei ricorsi avverso l'esclusione: 5 giorni dalla pubblicazione dell'elenco provvisorio
- pubblicazione dell'elenco definitivo.

Vanno previsti fino a tre turni elettorali, a distanza di sette giorni uno dall'altro. Ai candidati va data la possibilità di incontrare il Collegio dei Professori almeno una volta prima del primo turno elettorale.

Le candidature possono essere ritirate in ogni momento, e comunque prima dell'inizio delle operazioni di voto, mediante comunicazione scritta al Presidente del Comitato dei Garanti. Le dichiarazioni di candidatura e le relative documentazioni vengono pubblicate e restano a disposizione degli aventi diritto al voto fino alla chiusura delle operazioni elettorali.

#### **1.5 Segretezza del voto**

Nelle elezioni il voto è segreto e diretto e non può essere espresso per lettera né per interposta persona.

#### **1.6 Modalità di voto**

A ciascun elettore viene consegnata una scheda unica previo accertamento dell'identità personale, mediante esibizione di un documento di riconoscimento personale in corso di validità o mediante riconoscimento da parte dei componenti il Seggio elettorale. La scheda comprende i nominativi di tutti i candidati ammessi disposti in ordine di presentazione e con la stessa evidenza. In caso di contemporaneità delle presentazioni, l'ordine di precedenza sarà estratto a sorte. Le schede devono essere firmate dai componenti il Seggio. La scheda deve essere consegnata a ciascun elettore all'atto della votazione dal Presidente o da un altro componente il Seggio elettorale. Il voto è espresso contrassegnando con una X la casella contenente il nominativo del candidato. Il voto è nullo se la scheda non è quella predisposta o se presenta tracce di scrittura o analoghi segni di individuazione.

#### **1.7 Certificazione della votazione**

Nell'elenco di cui all'art. 2 a fianco del nome dell'elettore sarà apposta la firma dell'elettore stesso a conferma

della partecipazione al voto.

#### Metodo d'elezione

Il metodo di elezione è stabilito dall'art.4 comma 3 dello statuto<sup>1</sup>. A parità di voti viene dichiarato eletto il candidato con maggiore anzianità di ruolo.

#### 1.8 Operazioni di scrutinio

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio consegna al Comitato dei Garanti il verbale dello scrutinio stesso, nel quale viene dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al residuo materiale della votazione. Il Presidente del Comitato dei Garanti, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione dell'eletto tramite provvedimento da pubblicare all'albo e sul sito web del conservatorio.

#### 1.9 Ricorsi

Trascorsi 5 giorni dall'affissione dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi al Comitato dei Garanti da parte dei soggetti interessati, si intende confermata la proclamazione dell'eletto.

---

<sup>1</sup> Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nella prima votazione. Nel caso in cui questa non abbia dato esito positivo, si procede ad una seconda votazione, per la quale è richiesta la maggioranza assoluta dei votanti. Qualora nessuno dei candidati l'ottenga, si procede ad una terza ed ultima votazione con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione abbiano ottenuto il maggior numero di voti. Tra le votazioni di cui sopra deve intercorrere un intervallo non inferiore a sette giorni.

## **2. Modalità di elezione dei rappresentanti dei docenti nel Consiglio accademico.**

### **2.1 Indizione delle elezioni**

Le elezioni sono indette e si concludono nell'ultimo bimestre di validità del Consiglio accademico uscente, e successivamente all'eventuale elezione del Direttore per lo stesso anno accademico.

Il Direttore calendarizza i Collegi dei Professori in base alle scadenze previste, in tempo utile per indire le elezioni. Il Collegio dei Professori elegge il Comitato dei Garanti, con composizione e funzioni stabilite dall'art.4 dello Statuto. Il Comitato dei Garanti elegge al suo interno un Presidente, che emana il provvedimento di indizione delle elezioni. Il provvedimento è reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Istituto e sul sito del Conservatorio.

Il provvedimento riporta le disposizioni legislative, statutarie e regolamentari che presiedono alle elezioni, fissa le date per la presentazione delle candidature e per tutte le operazioni relative alle elezioni, in base ai termini qui stabiliti.

### **2.2 Commissione Elettorale e Seggio Elettorale**

Alle operazioni elettorali sovrintende il Comitato dei Garanti che, ai sensi dell'art. 4 commi 2 e 3 dello Statuto, funge anche da Commissione Elettorale. Il Comitato garantisce la regolarità delle elezioni ed ha il compito di procedere ai seguenti adempimenti:

- Acquisizione dalla struttura amministrativa interessata dell'elenco degli elettori;
- Verifica delle candidature presentate e decisioni circa l'ammissibilità delle stesse;
- Esame dei ricorsi in materia di ammissibilità di candidature;
- Distribuzione del materiale necessario allo svolgimento delle elezioni;
- Nomina del Presidente di Seggio e degli scrutatori;
- Organizzazione e gestione delle operazioni di scrutinio;
- Compilazione dei verbali;
- Esame degli eventuali ricorsi e proclamazione degli eletti.

Il Seggio Elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra i Professori di prima fascia e di seconda fascia, nominati dal Presidente del Comitato dei Garanti non oltre le 48 ore che precedono l'inizio delle votazioni.

I componenti del Comitato dei Garanti e del Seggio Elettorale non possono presentare la propria candidatura alle elezioni per il Consiglio accademico.

### **2.3 Elettorato attivo**

Si applicano integralmente le norme previste per le elezioni del direttore.

### **2.4 Elettorato passivo**

L'elettorato passivo è composto dai docenti di prima e seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio presso il Conservatorio "Lucio Campiani" che abbiano un'anzianità nel ruolo di appartenenza di almeno **tre anni** alla data di scadenza di presentazione delle candidature;

. Sono esclusi i docenti la cui eventuale elezione sarebbe la terza consecutiva come rappresentanti dei docenti nel Consiglio accademico.<sup>2</sup>

L'elenco dell'elettorato passivo è pubblicato dall'Amministrazione contestualmente al bando di elezione. Eventuali omissioni nell'elenco possono essere segnalate al Presidente del Comitato dei Garanti fino a tre giorni prima della data fissata per la presentazione delle candidature. Le indebite inclusioni possono essere segnalate fino a tre giorni prima della data fissata per le elezioni. Il Presidente provvede in tempo utile all'integrazione dell'elenco, o all'esclusione dei candidati non in possesso dei requisiti, consultando, ove occorra, l'intero Comitato.

---

2 Art. 6 comma 7 dello Statuto

Le candidature devono essere presentate a mano personalmente dal candidato presso l'Ufficio Protocollo, oppure trasmesse a mezzo posta. Le dichiarazioni trasmesse a mezzo posta devono essere inviate mediante raccomandata a/r e confermate entro i termini a mezzo fax, ovvero e-mail, ai recapiti indicati nel provvedimento di indizione.

## **2.5 Criteri per l'individuazione degli eletti**

Risultano eletti i sei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di preferenze risulta eletto il candidato con anzianità di servizio maggiore; in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane.

## **2.6 Schede elettorali**

La votazione ha luogo a mezzo di scheda unica, comprendente tutti i nominativi disposti in ordine *alfabetico* e con la stessa evidenza. Le schede devono essere firmate dai componenti del Seggio.

## **2.7 Modalità di voto**

Il voto è individuale e segreto. Deve essere espresso contrassegnando i nominativi dei candidati prescelti. L'elettore esprime fino a un massimo di sei voti di preferenza. Sono nulle le schede che presentino l'indicazione di più di sei nominativi, quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore, quelle sulle quali è stato apposto un qualsiasi segno di riconoscimento, nonché quelle che risultino in qualsiasi modo deteriorate.

## **2.8 Operazioni di scrutinio, formazione delle graduatorie finali e proclamazione degli eletti.**

Le operazioni di scrutinio sono pubbliche e hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle operazioni elettorali. Al termine delle operazioni di scrutinio il Presidente del Seggio consegna al Comitato dei Garanti il verbale dello scrutinio stesso, nel quale viene dato atto anche delle eventuali contestazioni, unitamente al residuo materiale della votazione. Il Presidente del Comitato dei Garanti, preso atto del risultato elettorale, procede alla proclamazione degli eletti tramite provvedimento da pubblicare all'albo e sul sito web del conservatorio.

## **2.9 Ricorsi**

Trascorsi cinque giorni dall'affissione all'albo dei risultati degli scrutini senza che siano stati presentati ricorsi al Comitato dei Garanti, la proclamazione degli eletti si intende confermata. Gli eletti vengono nominati con decreto del Direttore ed entrano nel pieno esercizio delle loro funzioni a decorrere dall'inizio dell'anno accademico.

## **2.10 Decadenza**

I rappresentanti eletti decadono dal mandato all'atto della perdita dei requisiti di eleggibilità. In tal caso, come pure in caso di dimissioni, subentrano i candidati che seguono nella graduatoria finale. In caso di esaurimento della graduatoria sono indette elezioni suppletive.

### **3. Modalità di elezione del rappresentante dei docenti nel Consiglio di amministrazione.**

Il rappresentante dei docenti nel Consiglio di amministrazione è designato dal Consiglio accademico,<sup>3</sup> scelto fra i docenti dell'Istituzione, su indicazione [*non vincolante*] del Collegio dei professori.

L'individuazione degli eventuali candidati e l'indicazione da parte del Collegio avvengono nell'ambito di un unico Collegio dei professori.

L'indicazione è espressa dal Collegio dei professori mediante votazione a scrutinio segreto.

La carica di rappresentante dei docenti in Consiglio di amministrazione è incompatibile con quella di Consigliere accademico.

## **4. Modalità di elezione della Consulta degli studenti**

### **4.1 Bando**

Il Presidente, con propria ordinanza, indice almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato della Consulta, le elezioni per il rinnovo della stessa. Il bando deve indicare:

- il numero degli studenti da eleggere ai sensi dell'art.12, comma 1, del D.P.R. 132/2003;
- le date, gli orari e il luogo in cui sarà aperto il seggio elettorale, in tre giornate anche consecutive nell'arco di una settimana;
- i requisiti dell'elettorato attivo e passivo;
- il termine di presentazione delle candidature.

Il bando è affisso all'albo, pubblicato sul sito web del Conservatorio e ne viene inviata comunicazione a mezzo posta elettronica a tutti gli studenti aventi diritto al voto.

### **4.2 Elettorato attivo e passivo**

L'elettorato attivo è costituito da tutti gli studenti che alla data delle elezioni sono maggiorenni e regolarmente iscritti ai corsi accademici e di vecchio ordinamento.

L'elettorato passivo coincide con quello attivo, esclusi gli studenti che abbiano subito sanzioni disciplinari con sentenza definitiva.

### **4.3 Commissione Elettorale**

Con decreto del Direttore viene istituita la Commissione Elettorale (d'ora in poi denominata "Commissione"), formata da almeno due componenti. Ne fanno parte almeno uno studente scelto dall'Assemblea degli Studenti tra i maggiorenni regolarmente iscritti, e almeno un docente di prima o seconda fascia con contratto a tempo indeterminato in servizio nell'Istituzione, designato dal Consiglio Accademico. Nel decreto di nomina sono altresì individuati i componenti supplenti. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.

Entro sette giorni dalla nomina, la Commissione prepara gli elenchi dell'elettorato attivo e passivo, esamina le candidature e ne verifica la rispondenza ai requisiti, garantendo il rispetto del Regolamento.

Eventuali omissioni o indebite inclusioni che risultino negli elenchi sopraccitati sono segnalate al Presidente della Commissione fino a sette giorni prima delle votazioni. La Commissione provvede all'eventuale modifica dell'elenco.

### **4.4 Modalità di voto**

La Commissione si insedia presso il Seggio Elettorale e fornisce all'elettorato attivo le schede con il timbro dell'Istituzione e vidimate dal Presidente, sovrintende a tutte le operazioni di voto, redige il verbale che riporta il numero effettivo dei votanti e il risultato analitico delle schede scrutinate.

La Commissione si avvale del supporto degli uffici amministrativi, della segreteria didattica e dei coadiutori.

### **4.5 Candidature**

Le candidature devono essere presentate mediante dichiarazione sottoscritta dall'interessato attestante il possesso dei requisiti di eleggibilità. Devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione del bando e devono essere presentate a mano personalmente dal candidato presso l'Ufficio Protocollo, oppure trasmesse a mezzo posta. Le dichiarazioni trasmesse a mezzo posta devono essere inviate mediante raccomandata a/r e confermate entro i termini a mezzo fax, ovvero e-mail, ai recapiti indicati nel bando.

L'Ufficio protocollo trasmette le candidature pervenute alla Commissione Elettorale che verifica il possesso dei requisiti di eleggibilità e, in difetto, dispone l'esclusione del candidato dalla competizione elettorale.

Il Presidente della Consulta uscente convoca almeno 15 giorni prima della data delle votazioni un'assemblea

studentesca ove i candidati possano presentare le proprie candidature ed esporre il programma elettorale. Le candidature - e relativi programmi elettorali - saranno altresì affissi all'Albo degli Studenti.

#### **4.6 Operazioni di voto**

L'elettore è ammesso al voto previa identificazione con documento di riconoscimento.

Il voto è individuale e segreto. Possono essere espresse, sull'apposita scheda elettorale prestampata con i nomi dei candidati, fino a due preferenze se i componenti della Consulta da eleggere sono tre. In ogni altro caso possono essere espresse preferenze in numero massimo pari ad un terzo, arrotondato per eccesso, del numero dei componenti della Consulta da eleggere.

Sono nulle le schede che recano preferenze in numero maggiore a quanto prescritto al precedente comma, nonché quelle che non permettono di interpretare la volontà dell'elettore e quelle su cui è stato apposto un qualsiasi altro segno estraneo all'indicazione di preferenza.

#### **4.7 Scrutinio e nomina degli eletti**

Le votazioni sono valide se vi prendono parte almeno il 15% degli aventi diritto al voto. In caso di mancato raggiungimento del quorum richiesto non si procede alle operazioni di scrutinio e, ferme restando le candidature già presentate, le votazioni vengono ripetute entro sette giorni. Il risultato elettorale raggiunto sarà in tal caso valido a prescindere dal raggiungimento del quorum.

Al termine delle votazioni, la Commissione apre l'urna sigillata e, accertato il raggiungimento del quorum di cui al precedente comma, provvede a verificare che le schede presenti corrispondano al numero dei votanti. Si procede dunque allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti.

A parità di preferenze risulterà eletto lo studente più anziano in termini di anni di iscrizione anche non consecutivi. In caso di ulteriore parità prevale il più anziano anagraficamente.

La Commissione di seggio trasmette al Direttore il verbale delle votazioni. Il Direttore, sulla base dei risultati, nomina gli eletti con proprio decreto, che sancisce l'effettivo inizio del mandato. I nominati rimangono in carica per tre anni.

#### **4.8 Cessazione anticipata della carica ed elezioni suppletive**

In caso di dimissioni, perdita dei requisiti previsti per l'elettorato passivo, assenza dalle sedute ordinarie della consulta per 3 volte consecutive senza adeguata giustificazione presentata al Presidente, si verifica la cessazione anticipata della carica. Si procede quindi all'elezione di un nuovo componente con una nuova elezione, che si svolge secondo le medesime procedure qui descritte. Al fine di garantire le funzionalità dell'organismo, il componente dimissionario resta comunque in carica fino all'elezione del nuovo. I nuovi eletti rimangono in carica fino alla scadenza naturale della consulta.

## **5. Modalità di convocazione del Collegio dei professori.**

Il direttore convoca il Collegio dei Professori con anticipo di almeno dieci giorni, con frequenza e modalità stabilite dallo Statuto.<sup>4</sup> Comunica l'ordine del giorno contestualmente alla convocazione.

---

4 Art.9 - 2) Il Collegio dei Professori viene convocato dal direttore almeno due volte l'anno e, su specifiche tematiche, tutte le volte che ne sia fatta richiesta da: a) la metà più uno dei componenti il Consiglio Accademico, b) la metà più uno dei componenti il Collegio medesimo.

## **6. Strutture didattiche**

I regolamenti per il funzionamento delle strutture didattiche<sup>5</sup> sono elaborati dal Consiglio Accademico nel rispetto dello Statuto, del Regolamento Didattico e della normativa vigente, e sono emanati con Decreto del Direttore.

---

<sup>5</sup> Dipartimenti, Consigli di Corso, Consigli di Settore.